

COMUNE DI GIANICO
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI AI MERCATI.

(art. 1 comma 837 Legge n. 160/2019)

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 31/03/2021

ART. 1 - Oggetto del Regolamento e disposizioni generali

- 1) Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 837 a 847, denominato «canone», che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'articolo 7, punto 4, lettere a) e c) del presente Regolamento, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 2) Sono assoggettati alla disciplina del nuovo Regolamento, oltre ai posteggi sulle aree mercatali, anche i posteggi isolati, i mercati annuali, stagionali, tematici, le fiere e i posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ove consentito.
- 3) Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
- 4) L'applicazione del presente canone esclude il prelievo previsto a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1 commi da 817 a 836 della Legge n. 160/2019.
- 5) A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano è vietato occupare in qualsiasi modo le aree e gli spazi destinati a mercato, nonché gli spazi ad esse sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti.
- 6) Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
- 7) Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche destinati a mercato sono disciplinati nel presente Regolamento.
- 8) Gli atti di concessione devono essere nella disponibilità del richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Essi sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data dalla quale gli stessi sono nella disponibilità del richiedente.
- 9) La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza e di tutti gli operatori indicati nell'art. 12 del C.d.S. D. Lgs 30 aprile 1992 n. 285, nell'espletamento dei servizi di polizia stradale.
- 10) Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

ART. 2 – Definizioni oggettive

- 1) Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento:
 - a) per area destinata a mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio;
 - b) si definisce occupazione di suolo pubblico per l'esercizio di commercio qualsiasi occupazione, per effetto di concessione o di assegnazione giornaliera di posteggio, per l'utilizzo diretto, mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili, di spazi individuati sulle aree destinate a mercato, o nei casi di mercati annuali, periodici, stagionali, fiere, posteggi isolati e commercio itinerante anche nelle altre zone del territorio che comportano l'esclusione totale o parziale della collettività dal godimento dello spazio stesso;
 - c) si definisce occupazione abusiva quella:

- realizzata senza la concessione comunale o con destinazione diversa da quella prevista in concessione;
 - eccedente lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - che si protrae oltre il termine stabilito dalla concessione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
 - mantenuta in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, o dichiarata la revoca o la decadenza;
 - attuata o mantenuta in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dall'Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
 - realizzata da operatori che risultano morosi per non aver corrisposto nei termini previsti dal presente Regolamento;
 - effettuata da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.
- 2) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche destinate a mercato mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili, ovvero realizzate in strutture attrezzate possono essere:
- a) su posteggi individuati nel Regolamento dei mercati e delle fiere, a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale;
 - b) su posteggi individuati nel Regolamento dei mercati e delle fiere, per effetto di assegnazione giornaliera di posteggio;
 - c) su posteggi isolati individuati a completamento delle forme mercatali, a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale;
 - d) su posteggi isolati individuati a completamento delle forme mercatali, a seguito del rilascio di atto di concessione con scadenza non superiore all'anno;
 - e) su posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 228/2001 e s.m.i. e dei mercati periodici tematici.
- 3) Il Comune può individuare ulteriori tipologie di occupazione per le quali potrà poi applicare percentuali di maggiorazione/riduzione o coefficienti diversi al fine di quantificare il canone.

ART. 3 – Classificazione del Comune e suddivisione territoriale

- 1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell'ente, considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31/12/2020.
- 2) Ai fini della determinazione del canone per i posteggi isolati individuati a completamento delle forme mercatali, i posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli e dei mercati periodici tematici, stagionali e fiere, il territorio comunale è suddiviso nelle due categorie I a e II a, come indicato nell'allegato A;

ART. 4 - Presupposto del canone

- 1) Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi, soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate.

ART. 5 - Soggetti passivi

- 1) Il canone è dovuto all'Ente dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata, espressa in metri quadrati.
- 2) Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il gerente è obbligato in solido.

- 3) Per i posteggi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. e dei mercati periodici tematici, il canone è dovuto dal soggetto organizzatore o attuatore.

ART. 6 – Il rilascio e rinnovo delle autorizzazioni

- 1) Le concessioni di spazi ed aree pubbliche destinati all'esercizio dell'attività di commercio per l'offerta di merci al dettaglio sono rilasciate, o rinnovate, secondo le modalità stabilite dal Regolamento dei mercati e delle fiere approvato dal Comune.
- 2) Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi, formalmente contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente, relativi al canone di cui al presente Regolamento, al previgente prelievo TOSAP/COSAP e alla TARI/TARIP per l'attività o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

ART. 7 – Le tariffe e la determinazione del canone

- 1) Le tariffe base, stabilite dall'art. 1 commi 841 e 842 della Legge n. 160/2019, sono previste secondo la classe demografica dell'Ente, come individuata dall'art. 3 del presente Regolamento.
- 2) La valutazione del maggiore o minore importo dovuto, rispetto a quello calcolato con le tariffe standard, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione e/o con maggiorazioni e riduzioni percentuali che tengono conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale.
- 3) Eventuali modifiche ai coefficienti devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Qualora non modificati entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono confermati di anno in anno.
- 4) Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione abbia durata inferiore all'anno solare;
 - b) annua: nel caso in cui l'occupazione abbia durata pari o superiore ad un anno solare; le frazioni superiori all'anno sono computate per intero;
 - c) oraria: la tariffa base giornaliera, nei casi in cui l'occupazione duri meno di 9 ore, è applicata considerando le ore effettive di occupazione. La tariffa oraria è calcolata nella misura di 1/10 della tariffa giornaliera di riferimento. Le frazioni di ora sono arrotondate all'ora successiva.
- 5) Nei casi di particolare interesse, per la promozione turistica, tradizione o per le attività economiche del Comune, potrà essere stabilito, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, un canone forfettario determinato in relazione al contributo di partecipazione richiesto dal soggetto attuatore ai singoli operatori previsto in sede di istituzione della manifestazione e agli oneri per la manutenzione e il ripristino dell'area eventualmente sostenuti dal Comune.
- 6) Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è commisurato a giorni.
- 7) Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
- 8) Per la determinazione dei coefficienti, si tiene conto anche dell'importo a copertura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- 9) Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.
- 10) Il canone delle occupazioni, ad eccezione di quanto previsto dal punto 5 del presente articolo, è così calcolato:

- a) per quelle di durata giornaliera è dato dal prodotto ottenuto moltiplicando la durata espressa in giorni, la superficie occupata espressa in metri quadrati, la tariffa di riferimento;
- b) per quelle di durata pari o superiore all'anno, ad eccezione di quanto previsto dal punto 6 del presente articolo, è determinato dal prodotto ottenuto moltiplicando la durata espressa in giorni, la superficie occupata espressa in metri quadrati, e la tariffa di riferimento;
- c) per le occupazioni orarie è dato dal prodotto ottenuto moltiplicando, la durata corrispondente alle effettive ore di utilizzo fino a un massimo di 9 per la superficie occupata espressa in metri quadrati per la tariffa oraria, in considerazione della classificazione delle strade, aree come indicate nell'allegato A;
- d) il canone di cui alle lettere a), b) e c) è ulteriormente maggiorato o ridotto sulla base delle riduzioni o maggiorazioni percentuali secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 8 – Riduzioni e maggiorazioni

- 1) Ai fini della determinazione del canone dovuto, sono previste le seguenti riduzioni:
 - a) una riduzione del 90% delle tariffe, previste per le occupazioni eccedenti i 1000 metri quadrati
 - b) una riduzione del 40% delle tariffe, per occupazioni effettuate da produttori agricoli, produttori di beni a Km zero, o a basso impatto ambientale, ecc.);
 - c) una riduzione del 40% delle tariffe previste per le occupazioni effettuate in zona II a;
- 2) Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato.
- 3) Ai fini della determinazione del canone dovuto, sono previste le seguenti maggiorazioni:
 - a) una maggiorazione del 25% delle tariffe previste per tutte le occupazioni con fine di lucro, realizzate in occasione delle "Feste Decennali della Madonna", fatto salvo le esenzioni previste al comma 1, lett. b. del presente articolo ed al successivo articolo n. 9.
 - 4) Eventuali riduzioni per occupazioni realizzate da venditori itineranti (ambulanti) potranno essere previste in sede di determinazione delle tariffe,

ART. 9 – Esenzioni dal canone

- 1) Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni realizzate dalle associazioni per iniziative patrocinate dall'ente;
 - c) lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni del presente Regolamento quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del Nuovo codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, per una durata inderogabile non superiore alle due ore, trascorse le quali, l'attività dovrà essere spostata nel raggio di almeno duecentocinquanta metri lineari;
 - d) le occupazioni effettuate da ONLUS o da associazioni locali.

ART. 10 – Versamento del canone

- 1) Per le richieste di rilascio della concessione per occupazioni di durata inferiore all'anno, il versamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione; nei casi in cui la richiesta riguardi una concessione per occupazione di durata pari o superiore all'anno, l'importo dovuto per il primo anno, deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione ed entro il 31 marzo per le successive annualità, in base alle tariffe stabilite per l'anno a cui si riferisce l'obbligazione.
- 2) In caso di sub ingresso nel posteggio di mercato, il canone annuale è dovuto:
 - dal subentrante nel caso il sub ingresso si verifichi prima della scadenza di pagamento

- dal cedente nel caso il sub ingresso si verifichi dopo la scadenza.
- 3) Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando i pagamenti digitale (PagoPA), in alternativa con versamento diretto in Tesoreria o bonifico bancario.
 - 4) Il pagamento si effettua mediante versamento con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
 - 5) Il versamento non è dovuto per importi inferiori a € 5,00;

ART. 11 – Rimborsi

- 1) I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile.
- 2) Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a 10 euro, al netto degli interessi maturati.
- 3) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell'eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
- 4) Le istanze di rimborso saranno evase emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza. In caso l'istanza presentata risulti incompleta, il termine da cui decorrono i 180 giorni decorre dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.

ART. 12 – Modalità di dichiarazione

- 1) La richiesta di rilascio della concessione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

ART. 13 – Trattamento dei dati personali

- 1) I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

ART. 14 - Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva delle somme non pagate è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973, e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 e s.m.i.
- 2) Le attività di cui all'articolo precedente sono svolte dal comune o dal concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
- 3) La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
- 4) In caso di omesso o parziale versamento del canone, si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento, gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni abusive, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

ART. 15 - Funzionario responsabile

- 1) Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, tale funzionario verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.

- 2) Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.
- 3) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al punto 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal Regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

ART. 16 - Sanzioni e penalità

- 1) Le occupazioni abusive, si considerano effettuate con decorrenza dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale, per le stesse si applica un'indennità pari al canone previsto dal presente regolamento, maggiorata del 50%.
- 2) In caso di recidiva da parte dello stesso operatore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'ammontare dell'indennità di cui al punto precedente aumentata del 50%;
- 3) Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 4) Nei casi di occupazione abusiva, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.
- 5) L'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi. In difetto procede alla rimozione di eventuali occupazioni e al ripristino dei luoghi.
- 6) Gli oneri derivanti dalla rimozione e ripristino sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
- 7) I beni esposti abusivamente possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone o dell'indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa. Scaduto il termine è disposta la confisca amministrativa.
- 8) Per i beni confiscati si applicano le procedure di devoluzione o vendita all'asta previste dalle vigenti disposizioni normative.
- 9) Fatte salve le sanzioni e gli oneri accessori stabiliti ai punti precedenti del presente articolo e alle sanzioni previste dal Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.
- 10) Il mancato pagamento del canone entro il termine indicato nell'articolo 10 del presente Regolamento comporta la sospensione dell'atto di concessione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. In tal caso, le assenze maturate saranno conteggiate ai fini della revoca dell'autorizzazione.
- 11) Qualora la gravità del fatto lo richieda o in caso di recidiva, il Comando di Polizia Locale può disporre l'immediato allontanamento dell'assegnatario di posteggio, fisso o provvisorio. Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive potrà assumere ulteriori provvedimenti come il richiamo con diffida e la sospensione del posteggio fino a 20 giorni di calendario, come previsto dal Regolamento per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale;
- 12) Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) l'abusiva estensione di oltre 1/3 della superficie autorizzata;
 - c) il danneggiamento della sede stradale e/o degli elementi di arredo urbano;

- 13) La recidiva si verifica qualora la stessa violazione sia stata commessa per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

ART. 17 – Contenzioso

- 1) Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 18 - Norme finali

- 1) È abrogato, a far data dal 01/01/2021, il Regolamento comunale in materia di TOSAP.
- 2) È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
- 3) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente Regolamento.

ART. 19 - Entrata in vigore

- 1) Il Regolamento entra in vigore il 1/1//2021.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI

CATEGORIA	Elenco delle strade ed aree pubbliche	Coefficienti	Tariffa base annua al mq	Tariffa base giornaliera al mq
I a	CENTRO ABITATO Via: Antonioli, Argine, Arrigo, Bilina, Broli, Chiesa, Chiudinelli, Cimavilla, Comella, Dosso, Fontana, Geroni, Larga, Giaverini, Miele, Novella, Piccinelli, Pistoni, Roma, Sicotti, Tadini, Tezze, Torchio, Caduti di Campelli, Carobe, Gattoni, Marconi, Nazionale, Pasture, Repubblica, Ronchellini, Valeriana, XXV Aprile, Vescovo; Piazza Alpini, Roma, Benedetti	1,25	30,00	0,60
II a	Tutte le altre strade e spazi pubblici non compresi nella la categoria	1	30,00	0,60